

A cura di Giuseppe Avanzato

La rottamazione bis

Normativa, entrata in vigore e procedure operative

Categoria: **Accertamento e riscossione**Sottocategoria: **Varie**

Il D.L. n. 148/2017, Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, introduce una serie di novità con decorrenza 16 ottobre 2017, tra cui si ritrova la **riapertura della rottamazione dei ruoli**, la cosiddetta **"rottamazione bis"**.

La nuova rottamazione, prevista dall'art. 1 del citato decreto, riguarderà i **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017**, inoltre, **consentirà la remissione in bonis dei soggetti che non hanno pagato anche una sola delle prime due rate della precedente rottamazione**, aventi scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 2 ottobre (il 30 settembre cadeva di sabato), i quali, ad oggi, risulterebbero decaduti dal beneficio della definizione agevolata.

La rottamazione bis abbraccia anche i **contribuenti esclusi in precedenza**, ossia coloro che, nella precedente edizione della rottamazione, si erano visti respingere l'istanza poiché, al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano "onorato" tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Tavola sinottica

La "rottamazione bis" dei ruoli

- La rottamazione bis delle cartelle esattoriali è la possibilità, concessa dallo Stato ai contribuenti:
- Morosi della prima edizione;
 - Non ammessi alla prima edizione;
 - Con carichi tributari iscritti a ruolo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- di poter richiedere la definizione agevolata dei debiti tributari, risparmiando su sanzioni e interessi.

Vantaggi

- Eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

Scadenze

**Per i contribuenti decaduti dal beneficio in quanto morosi nella prima edizione:**

- **30 novembre 2017** – pagamento rate non pagate

Per i contribuenti esclusi nella prima edizione:

- **31 ottobre 2017** – predisposizione e pubblicazione modello di adesione da parte dell'agente della riscossione
- **31 dicembre 2017** – presentazione istanza di rottamazione
- **31 marzo 2018** – comunicazione da parte dell'agente della riscossione dell'ammontare delle rate scadute
- **31 maggio 2018** – pagamento in un'unica soluzione delle rate arretrate relative al precedente piano di dilazione
- **31 luglio 2018** – comunicazione, ai soggetti riammessi, da parte dell'agente della riscossione degli importi da versare ai fini della rottamazione bis
- **30 settembre 2018** – pagamento, per i soggetti riammessi, della prima o unica rata della rottamazione bis
- **31 ottobre 2018** – pagamento, per i soggetti riammessi, della seconda rata della rottamazione bis
- **30 novembre 2018** – pagamento, per i soggetti riammessi, della terza e ultima rata della rottamazione bis

Per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo nel 2017:

- **31 marzo 2018** – comunicazione da parte dell'agente della riscossione dei carichi affidati ma non ancora notificati
- **15 maggio 2018** – presentazione istanza per la rottamazione bis
- **30 giugno 2018** – comunicazione da parte dell'agente della riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis
- **31 luglio 2018** – pagamento della prima o unica rata della rottamazione bis
- **30 settembre 2018** – pagamento della seconda rata della rottamazione bis
- **31 ottobre 2018** – pagamento della terza rata della rottamazione bis
- **30 novembre 2018** – pagamento della quarta rata della rottamazione bis
- **28 febbraio 2019** – pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione bis

Rottamazione bis per i contribuenti decaduti dal beneficio

⇒ Il Governo ha previsto la possibilità, per i **contribuenti decaduti** dal beneficio per mancato o tardivo pagamento delle rate con scadenza 31 luglio 2017 e 2 ottobre 2017 (il 30 settembre era un sabato), di poter essere riammessi alla definizione agevolata.

Secondo disposizione di legge, in caso di insufficiente o tardivo versamento delle rate, il contribuente decade dalla definizione agevolata e, ancor peggio, gli viene preclusa la possibilità di dilazionare nuovamente il debito, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1972, dovendo saldare l'intero carico iscritto a ruolo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva degli importi dovuti.

Con la rottamazione bis, questi contribuenti possono accedere nuovamente al beneficio della rottamazione, versando le rate non pagate, senza ulteriore addebito, entro il 30 novembre 2017. Si ricorda che entro tale data dovrà essere versata anche la terza rata in scadenza in base al piano di rateazione previsto con la precedente sanatoria.



Nota bene

Rottamazione bis per i contribuenti esclusi nella prima edizione

⇒ Il Governo ha previsto la possibilità, per i **contribuenti** con piani di dilazione in essere, **esclusi** dal beneficio perché non in regola con il pagamento delle rate in scadenza a dicembre 2016, di poter essere riammessi alla definizione agevolata.

Prima presentazione dell'istanza di rottamazione entro il 31 dicembre 2017 e pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 maggio 2018, i contribuenti che, per la precedente rottamazione delle cartelle esattoriali, si sono visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione al 24 ottobre 2016, potranno approfittare della remissione in *bonis*.

Una volta sanato il pregresso, entro il 31 luglio 2018 l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare delle somme dovute per la rottamazione bis, da pagare in un'unica soluzione (entro il 30 settembre 2018) o al massimo in tre rate con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. La scelta del numero di rate è a discrezione del contribuente chiamato a decidere al momento della presentazione dell'istanza.

Rottamazione bis per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo nel 2017

⇒ Il Governo ha previsto la possibilità, per i **contribuenti con carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**, di accedere alla rottamazione bis.

La nuova rottamazione in senso stretto riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Dunque, al pari della precedente sanatoria, ai fini della definibilità dei carichi pendenti, **rileva esclusivamente la data in cui l'ente creditore ha affidato il carico all'agente della riscossione**, non avendo alcuna rilevanza la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente, come già chiarito in precedenza dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E/2017.

Entro il 31 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà comunicare ai contribuenti l'ammontare dei carichi definibili. La **domanda**, da parte del contribuente interessato, **dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018**. Successivamente, l'agente della riscossione dovrà comunicare ai contribuenti che hanno presentato istanza gli importi dovuti ai fini della rottamazione bis i cui pagamenti verranno saldati, a discrezione del contribuente, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, o al più in cinque rate con scadenze scandite nei mesi compresi tra luglio 2018 e febbraio 2019.

Rottamazione bis ma non per tutti

L'art. 1 del D. L. n. 148/2017 consente, come visto, la riammissione ai benefici di legge, connessi alla definizione dei carichi tributari pendenti, in presenza di precise condizioni.



Nota bene



Nota bene

Tuttavia, la nuova rottamazione bis, nella sua attuale formulazione, non si rivolge alla totalità dei contribuenti esclusi nella prima versione, come invece auspicato. Infatti, i contribuenti che non disponevano di una liquidità tale da onorare le scadenze imposte dalla sanatoria, non hanno presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, vista la conseguente decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata. Tuttavia, paradossalmente, la nuova rottamazione bis apre le porte ai soggetti decaduti per aver omesso o ritardato il pagamento delle rate di luglio e settembre mentre continua ad escludere i soggetti che, consapevoli di non poter ottemperare alle scadenze imposte, non avevano presentato istanza di rottamazione.

Nuova rottamazione bis in step

Di seguito si propongono delle tabelle riepilogative che scandiscono gli step della nuova rottamazione.

GLI STEP DELLA ROTTAMAZIONE BIS PER I CONTRIBUENTI MOROSI DELLA PRIMA EDIZIONE (DECADUTI)	
30 novembre 2017	Termine entro cui gli aderenti alla prima edizione della rottamazione dovranno effettuare il pagamento delle rate non pagate.

GLI STEP DELLA ROTTAMAZIONE BIS PER I CONTRIBUENTI NON AMMESSI ALLA PRIMA EDIZIONE	
31 ottobre 2017	Predisposizione e pubblicazione del modello di adesione per i contribuenti non ammessi alla prima edizione perché non in regola con i pagamenti rateali al 31 dicembre 2016.
31 dicembre 2017	Termine entro cui dovrà essere presentata l'istanza di rottamazione da parte degli esclusi
31 marzo 2018	Termine entro cui l'agente della riscossione deve comunicare l'ammontare delle rate scadute da versare
31 maggio 2018	Termine entro cui gli esclusi di cui sopra dovranno pagare in unica soluzione tutte le rate arretrate relative al precedente piano di dilazione
31 luglio 2018	Termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai contribuenti riammessi gli importi da versare ai fini della rottamazione
30 settembre 2018	Termine entro cui i soggetti riammessi dovranno versare la prima o unica rata della rottamazione
31 ottobre 2018	Termine entro cui i soggetti riammessi dovranno versare la seconda rata della rottamazione
30 novembre 2018	Termine entro cui i soggetti riammessi dovranno versare la terza e ultima rata della rottamazione

GLI STEP DELLA ROTTAMAZIONE BIS PER I RUOLI 2017

31 marzo 2018	Termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai contribuenti i carichi affidati ma non ancora notificati
15 maggio 2018	Termine entro il quale i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza per la nuova rottamazione dei ruoli
30 giugno 2018	Termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai contribuenti gli importi dovuti ai fini della rottamazione bis
31 luglio 2018	Scadenza per il versamento della prima o unica rata della rottamazione bis
30 settembre 2018	Scadenza per il versamento della seconda rata della rottamazione bis
31 ottobre 2018	Scadenza per il versamento della terza rata della rottamazione bis
30 novembre 2018	Scadenza per il versamento della quarta rata della rottamazione bis
28 febbraio 2019	Scadenza per il versamento della quinta e ultima rata della rottamazione bis

Normativa e specifiche tecniche

- Art. 1 del Decreto Legge n. 148/2017;
- Art. 6 del Decreto Legge n. 193/2016.